

Pieve di Soligo, 12.11.2019

Circolare n. 7

**OGGETTO: Decreto Legge 124/2019 “decreto fiscale”, pubblicato nella G.U. n.252 del 26.10.2019 ed entrato in vigore il 27/10/2019.**

Riportiamo nella tabella sottostante le principali novità di carattere fiscale introdotte dal D.L. in oggetto, con la data di entrata in vigore delle singole disposizioni:

<p>Accollo del debito di imposta altrui</p>	<p>Chi si accolla il debito tributario di un terzo, per pagare tale debito non può usare in compensazione i propri crediti tributari. I versamenti effettuati in violazione di quanto sopra, si considerano come non avvenuti.</p>	<p>Art. 1 – in vigore da subito, ma da attuare con un provvedimento</p>
<p>Divieto di compensazione di crediti, per chi ha ricevuto un provvedimento di cessazione della partita iva</p>	<p>I soggetti che siano stati raggiunti da un provvedimento di cessazione della partita Iva, a partire da quel momento e fino a quando permane tale situazione, non potranno più utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non correlati all’attività esercitata con la partita ora cessata. Per chi invece riceve un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, il divieto è limitato ai soli crediti Iva. I crediti inutilizzabili potranno essere richiesti a rimborso o riportati come eccedenza nella dichiarazione successiva.</p>	<p>Art. 2 - in vigore da subito</p>
<p>Divieto di compensazione di crediti, oltre i € 5.000, derivanti dalla dichiarazione dei redditi, prima dell’invio della dichiarazione stessa. Obbligo anche per le persone fisiche di utilizzare i canali telematici per l’F24. Sanzioni per compensazioni indebitate.</p>	<p>I crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, <b>a partire da quelli maturati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, potranno essere compensati solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione</b> dalla quale il credito emerge (a partire, quindi, dal mese di maggio).  Viene esteso anche ai soggetti persone fisiche non titolari di partita iva, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici (fisconline/entratel) per l’invio delle deleghe F24 <u>nelle quali siano compensati crediti</u> relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, ed i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.  Per le ipotesi di mancata esecuzione (accettazione) delle deleghe di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate, <u>a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati</u>, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato.*</p>	<p>Art. 3 – in vigore da subito;  * in vigore per le deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.</p>
<p>Versamento delle ritenute del personale dipendente negli appalti e subappalti.</p>	<p>I committenti (<u>titolari di partita iva</u>) che affidano lavori in appalto o subappalto ad altre imprese, sono tenuti al versamento delle <u>ritenute fiscali</u>, trattenute dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti che sono stati direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori. Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici dovranno quindi versare al committente gli importi delle ritenute, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento delle ritenute all’Erario, su un conto corrente bancario o postale le cui coordinate verranno comunicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal committente, alle stesse imprese affidatarie o appaltatrici</li> <li>• da queste ultime, alle imprese subappaltatrici.</li> </ul> <p>Il committente, che ha ricevuto gli importi delle ritenute sul conto corrente, esegue i versamenti con F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dell’appaltatore e/o subappaltatore, quale soggetto per conto del quale il versamento viene eseguito.  Sempre entro il termine di 5 giorni dalla data di scadenza del versamento, l’appaltatore e/o subappaltatore comunica al committente <b>a mezzo pec</b>:</p> <p>a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,</p>	<p>Art. 4 – In vigore dal 01 gennaio 2020</p>

	<p>impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, assieme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;</li> <li>➤ all'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;</li> <li>➤ al dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;</li> </ul> <p>b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;</p> <p>c) i dati identificativi del bonifico effettuato sul conto corrente citato.</p> <p>Se, cinque giorni prima della scadenza del versamento delle ritenute, matura il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione via pec predetta, inviata al committente, la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici, con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede poi al versamento dell'importo così calcolato.</p> <p><u>Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili</u> per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cinque giorni prima della scadenza, non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di compensazione e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui ai punti a), b) e c) succitati.</p> <p>Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non trasmettano al committente i dati predetti</li> <li>• oppure non effettuino i bonifici entro il termine indicato</li> <li>• o non inviino la richiesta di compensazione</li> <li>• ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili</li> </ul> <p><u>il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi</u> maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, vincolando le somme ad essa dovute, al pagamento delle ritenute, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.</p> <p>Se, successivamente al termine di versamento delle ritenute ma entro novanta giorni, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, effettuano il versamento al committente o richiedano la compensazione, e trasmettano i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso, addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.</p> <p><u>I committenti invece sono responsabili:</u> del tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti; del fatto che non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria, gli estremi del conto corrente; di aver eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.</p> <p>Dopo aver effettuato il versamento, <u>il committente comunica, entro cinque giorni mediante pec, alle aziende appaltatrice/subappaltatrici, l'effettuazione del pagamento.</u> Le imprese appaltatrice/subappaltatrici che non hanno ricevuto tale comunicazione di effettuazione del versamento delle ritenute da parte del committente, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> le imprese appaltatrici/subappaltatrici, che dimostrino, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di versamento delle ritenute, di possedere i seguenti due requisiti di affidabilità:</p>	
--	--	--

	<p>a) risultino in attività da almeno cinque anni <u>ovvero</u> abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;</p> <p>b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.</p> <p><b><u>potranno procedere autonomamente al versamento delle ritenute</u></b>, comunicando al committente tale opzione entro la data prevista, allegando una certificazione dei requisiti predetti; <b><u>tale certificazione verrà resa disponibile dall’Agenzia Entrate mediante i canali telematici, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento.</u></b></p>	
Estensione del reverse charge	Viene esteso il meccanismo del <u>reverse charge</u> (meccanismo che prevede l’emissione della fattura senza applicazione dell’iva, con la successiva integrazione della fattura con i dati iva, da parte del cliente, e le conseguenti registrazioni della stessa sui registri acquisti e vendite) <u>alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.</u>	Art. 4 – L’efficacia di questa disposizione è sottoposta ad autorizzazione preventiva europea
Divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per la cessione o importazione di gasolio o benzina per autotrazione	Non è possibile utilizzare la dichiarazione d’intento per le cessioni e le importazioni definitive di gasolio o benzina per autotrazione.	Art. 6 - in vigore da subito
Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle entrate	I file delle fatture elettroniche, trasmessi attraverso lo Sdi, verranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. Le informazioni saranno utilizzabili dalla Guardia di finanza per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla stessa Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.	Art. 14 - in vigore da subito ma previo consulto con il Garante Privacy
Divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie. Obbligo di trasmissione dei corrispettivi.	Viene confermato anche per il 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica, per le prestazioni sanitarie a persone fisiche.  <u>A partire dal 01 luglio 2020</u> , i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema “Tessera Sanitaria”, adempiono a tale obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema predetto, attraverso gli strumenti consentiti (registratore di cassa telematico o procedura web).*	Art. 15 - in vigore da subito tranne *
Messa a disposizione delle bozze delle liquidazioni iva e dei registri	Viene prevista, a far data dal 01/07/2020, la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, sulla base dei dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dai dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Tali documenti verranno messi a disposizione in apposita area del sito dell’Agenzia Entrate.	Art. 16 – in vigore dal 01/07/2020
Comunicazione del mancato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche	<u>Con decorrenza dalle fatture elettroniche inviate dal 01/01/2020</u> , in caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse, l’Agenzia delle entrate comunicherà, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione stessa; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo.	Art. 17 – in vigore dal 01/01/2020
Riduzione del limite di uso del contante	<u>A far data dal 01/07/2020, e fino al 31/12/2021</u> , viene ridotto da € 2.999 a € 1.999 il limite massimo per il trasferimento di denaro contante; a far data dal 01/01/2022 tale limite viene ulteriormente ridotto a € 999.	Art. 18 – in vigore dal 01/07/2020

<p>Lotteria degli scontrini: premi aggiuntivi per chi utilizza il pagamento elettronico</p>	<p>La lotteria degli scontrini, <u>che verrà attivata dal 01/01/2020</u>, prevedrà ulteriori premi sia per i clienti che pagheranno con strumenti elettronici sia per gli esercenti e negozianti che certificheranno tali operazioni mediante i corrispettivi telematici.</p> <p><i>In merito alla lotteria degli scontrini, si segnala che l’Agenzia Entrate ha emanato il 31/10/2019, un provvedimento che impone, al fine del recepimento del “codice lotteria” e di trasmissione dei dati dei partecipanti alla lotteria stessa, di aggiornare i registratori telematici <u>già in uso</u> da parte dell’esercente/negoziante. I registratori telematici dovranno infatti trasmettere, dal 01/01/2020, oltre al file dei corrispettivi, anche un altro file contenente i dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria sulla base della lettura ottica dei “codici lotteria” forniti (facoltativamente al negoziante) dai clienti.</i></p>	<p>Art. 19 – In vigore dal 01/01/2020</p>
<p>Sanzione per gli esercenti inadempienti nella lotteria degli scontrini</p>	<p>Viene prevista, nell’ambito delle procedure della lotteria degli scontrini, una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dell’esercente che, al momento dell’operazione, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione. Tale sanzione non verrà applicata, <u>nei primi sei mesi del 2020</u>, per gli esercenti che assolveranno temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi, utilizzando misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica, oppure mediante ricevute fiscali.</p>	<p>Art. 20 – in vigore dal 01/01/2020, ma con moratoria della sanzione i primi sei mesi</p>
<p>Credito d’imposta sulle transazioni per i pagamenti elettronici</p>	<p>A far data dalle vendite messe in atto dal 01/07/2020, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Tale credito d’imposta spetta se i ricavi e compensi sono inferiori a € 400.000 nell’anno d’imposta precedente ed è utilizzabile in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.</p>	<p>Art. 22 – in vigore dal 01/07/2020</p>
<p>Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o di debito</p>	<p>Viene fissata una specifica sanzione per i commercianti ed i professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. La sanzione è di € 30 più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.</p>	<p>Art. 23 – in vigore dal 01/07/2020</p>
<p>Variazione delle percentuali di versamento degli acconti delle imposte</p>	<p>Gli acconti Ires, Irpef ed Irap, che fino ad ora venivano versati in due rate del 40% e del 60%, dovranno essere versati in rate uguali, del 50% ognuna. <u>Tale modifica vale per le imprese ed i professionisti soggetti agli ISA.</u></p>	<p>Art. 58 – in vigore da subito</p>

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza